



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Procedura comparativa riservata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS)

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Visto:

- l'art. 118 comma 4 Cost. – come sostituito dalla legge costituzionale n. 3/2001 – che, ai fini delle funzioni amministrative, riconosce il principio di sussidiarietà sia orizzontale, che verticale;
- l'art. 56 primo comma D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. recante il Codice del Terzo Settore (d'ora in poi “CTS”) che statuisce:
 - le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
 - le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
 - le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale

qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a Avviso pubblico selezione rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

- “Le Linee guida sul rapporto fra PA ed ETS, ai sensi degli articoli 55-57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, adottate, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26.06.2020;
- l'articolo 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” recante “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore” che prevede “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;

Premesso che:

- il Comune di Subbiano garantisce il servizio di trasporto scolastico quale intervento finalizzato ad assicurare il diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica e l'accesso ai servizi educativi in condizioni di sicurezza, continuità e pari opportunità;

Considerato che l'attività di accompagnamento e vigilanza degli alunni durante il trasporto scolastico costituisce un servizio di interesse generale diretto a garantire la tutela dei minori durante le fasi di salita, permanenza a bordo e discesa dagli scuolabus;

Richiamato il vigente Regolamento comunale concernente il servizio di trasporto scolastico, che prevede la possibilità di assicurare il servizio di accompagnamento mediante convenzionamento con Enti del Terzo Settore;

Preso atto che l'Amministrazione ha preventivamente valutato che il ricorso alla convenzione con Enti del Terzo Settore costituisce la modalità più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico, in quanto consente di valorizzare il radicamento territoriale, la partecipazione dei cittadini, l'attività di volontariato e la capacità relazionale degli ETS, garantendo continuità, efficacia, economicità e prossimità del servizio;

Ritenuto che lo svolgimento del servizio attraverso Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale rappresenti una modalità organizzativa coerente con i principi di sussidiarietà orizzontale, solidarietà sociale, partecipazione civica e amministrazione condivisa, garantendo un'efficace risposta ai bisogni della comunità locale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale, qualora tale modalità risulti più favorevole rispetto al ricorso al mercato;

Dato atto che il ricorso al convenzionamento consente di valorizzare il patrimonio di volontariato presente sul territorio, promuovendo la partecipazione attiva della comunità locale e assicurando il perseguimento delle finalità pubbliche con criteri di efficacia, economicità, trasparenza e qualità del servizio;

Visti, in particolare:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento all'articolo 56;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 6;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020;
- il Regolamento comunale concernente il servizio di trasporto scolastico;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 491 del 05/08/2026;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa riservata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata all'individuazione del soggetto con il quale stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento delle attività di accompagnamento, assistenza e vigilanza degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico negli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, fino al termine delle attività didattiche previste dal calendario scolastico regionale, secondo le modalità e le condizioni disciplinate dal presente Avviso.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Avviso disciplina una procedura comparativa, riservata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento delle attività di accompagnamento, assistenza e vigilanza degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico del Comune di Subbiano.

La convenzione ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di accompagnamento degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico, durante i percorsi di andata e ritorno dai plessi scolastici, nonché durante tutte le fasi di salita, permanenza a bordo e discesa dagli autobus.

Le attività comprendono, in particolare:

- **assistenza** agli alunni durante la salita e la discesa dagli scuolabus;
- **vigilanza** durante l'intero tragitto;
- **accompagnamento** degli alunni fino all'ingresso del plesso scolastico e presa in consegna da parte del personale scolastico;
- **riconsegna** degli alunni ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti formalmente delegati;
- **gestione** delle situazioni di mancata presa in consegna degli alunni secondo le procedure stabilite dal Comune;
- **segnalazione** tempestiva al Comune di situazioni di criticità, comportamenti pericolosi o eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti;
- **collaborazione** con il personale comunale, con gli autisti e con le istituzioni scolastiche per il corretto svolgimento del servizio.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, le attività potranno comprendere anche **servizi complementari** strettamente connessi al trasporto scolastico, quali la sorveglianza degli alunni presso il refettorio scolastico o in altri locali scolastici prima dell'inizio delle lezioni, secondo quanto previsto dalla Relazione illustrativa, tecnica e prestazionale allegata al presente Avviso.

Le modalità organizzative, gli standard qualitativi, le caratteristiche del servizio e gli obblighi del soggetto convenzionato sono disciplinati dalla Relazione illustrativa, tecnica e prestazionale (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Le attività oggetto della convenzione sono svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto dei principi di continuità, imparzialità, efficacia, efficienza, sicurezza, tutela dei minori e collaborazione istituzionale. Le attività sono svolte senza assunzione di rischio d'impresa e senza finalità lucrative, nel rispetto dei principi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE, VALORE DELLE RISORSE E RIMBORSO DELLE SPESE

La convenzione avrà durata corrispondente agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, con decorrenza presumibilmente dall'avvio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2026/2027 e fino al termine dell'anno scolastico 2028/2029, secondo il calendario scolastico regionale e le disposizioni dell'Istituto Comprensivo competente.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre l'avvio anticipato delle attività, ovvero di posticiparne l'inizio o il termine, qualora ciò si renda necessario in conseguenza di modifiche del calendario scolastico, esigenze organizzative o disposizioni normative sopravvenute.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione il Comune di Subbiano mette a disposizione, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e ritenute ammissibili, l'importo complessivo massimo di € 30.000,00, così ripartito:

- € 4.000,00 – esercizio finanziario 2026;
- € 10.000,00 – esercizio finanziario 2027;
- € 10.000,00 – esercizio finanziario 2028;
- € 6.000,00 – esercizio finanziario 2029.

Le somme costituiscono esclusivamente rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e non rappresentano corrispettivo per prestazioni di servizi.

Sono ammissibili, purché direttamente connesse allo svolgimento del servizio, previste dalla convenzione e debitamente documentate, le seguenti spese:

- premi assicurativi e ogni altro onere relativo alle coperture assicurative obbligatorie dei volontari e degli operatori impiegati;
- formazione iniziale e aggiornamento dei volontari e del personale impiegato (sicurezza, primo soccorso, tutela dei minori e altre attività formative connesse al servizio);
- dispositivi di protezione individuale (DPI);
- rimborsi spese ai volontari nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- spese di coordinamento, supervisione e gestione organizzativa del servizio;
- materiali di consumo e materiali necessari allo svolgimento delle attività;
- cancelleria e materiale d'ufficio;
- spese amministrative e di segreteria direttamente imputabili al servizio;
- utenze e utenza telefonica dedicata al progetto, limitatamente alla quota imputabile alle attività convenzionate;
- manutenzione di attrezzature e materiali utilizzati esclusivamente per il servizio;
- strumenti informatici, software e licenze strettamente necessari allo svolgimento delle attività;
- spese di viaggio documentate, comprese quelle sostenute mediante utilizzo di mezzi pubblici, pedaggi autostradali, taxi e, ove consentito dalla normativa vigente, utilizzo del mezzo proprio;
- spese di vitto sostenute durante lo svolgimento delle attività, debitamente documentate;
- visite mediche obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- eventuali oneri relativi a consulenze amministrative o contabili (es. commercialista), purché direttamente imputabili alla gestione della convenzione;
- spese per la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), qualora costituita esclusivamente per la realizzazione del progetto.

Non sono in alcun caso rimborsabili utili, margini di impresa, maggiorazioni, ricarichi, costi indiretti non imputabili al servizio, spese forfettarie prive di idonea documentazione o comunque non direttamente riconducibili alle attività oggetto della convenzione.

Il rimborso sarà disposto secondo le modalità stabilite nella convenzione, previa verifica della regolare esecuzione delle attività e della rendicontazione.

Il Comune potrà apportare modifiche organizzative conseguenti a variazioni dei percorsi, degli orari o del numero degli utenti, fermo restando il limite massimo delle risorse disponibili.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare esclusivamente:

- Organizzazioni di Volontariato (ODV);
 - Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno sei mesi.

È ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in forma associata;
- mediante raggruppamento tra ETS con individuazione del soggetto capofila.

Non è ammesso che un medesimo operatore partecipi contestualmente come componente singolo, in composizione plurisoggettiva o facente parte di un ATS, oppure contemporaneamente come componente

di 2 o più composizioni plurisoggettive/ATS, pena l'esclusione del componente singolo o della stessa composizione plurisoggettive/ATS al quale l'operatore partecipa.

Al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione le composizioni plurisoggettive e gli ATS dovranno indicare l'ETS capofila del raggruppamento.

I partecipanti devono possedere:

• **Requisiti di ordine generale:**

- non essere incorsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli articoli 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione degli articoli 96, 97 e 98 del medesimo decreto;
- insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

• **Requisiti di idoneità professionale:**

- essere iscritti nel RUNTS (attivo dal 23 novembre 2021) **da almeno 6 mesi**, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.4 del d.lgs. 117/2017;
- essere in possesso di uno statuto/atto costitutivo o, comunque, atto fondante valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili, regolarmente registrato.

• **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

- comprovata esperienza: **avere esperienza almeno biennale in servizi analoghi.**

In caso di raggruppamenti o ATS, i requisiti indicati devono essere posseduti ed autocertificati da ciascun ETS facente parte del raggruppamento/ATS.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Il possesso dei requisiti è dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il Comune procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente.

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Comune (Allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Proposta progettuale (Allegato 3);
- copia dello Statuto, se non già depositato presso il Comune;
- copia del documento di identità, in caso di firma autografa;
- eventuale mandato al soggetto capofila;
- ogni altra documentazione richiesta;
- eventuale atto costitutivo dell'ATS o impegno alla costituzione, ove non ancora costituita.

La domanda dovrà essere presentata:

- tramite PEC;
- oppure mediante consegna al Protocollo del Comune.

Il termine di presentazione è fissato entro il termine del 28 agosto 2026 (15 gg. successivi dalla data di pubblicazione dell'Avviso all'Albo pretorio dell'Ente).

Il Responsabile del Procedimento potrà attivare il soccorso istruttorio per le irregolarità formali sanabili.

Il soccorso istruttorio non può riguardare gli elementi costitutivi della proposta progettuale né sanare la mancanza dei requisiti di partecipazione.

Costituiscono cause di esclusione:

- mancanza dei requisiti;
- domanda presentata oltre il termine;

- dichiarazioni non veritiere;
- violazione dei divieti di partecipazione previsti dal presente Avviso.

Il Comune si riserva di richiedere ogni documentazione utile alla verifica dei requisiti dichiarati.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Responsabile del Procedimento verifica la regolarità delle domande, il possesso dei requisiti e la completezza della documentazione.

La valutazione delle proposte è affidata ad una Commissione composta da tre membri esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Le proposte progettuali saranno valutate fino ad un massimo di 100 punti.

Per ciascun criterio la Commissione terrà conto degli elementi indicati nell'Allegato 3.

La Commissione procederà alla valutazione complessiva della proposta con riferimento agli elementi sopra indicati, senza attribuzione di punteggi autonomi alle singole sottovoci.

Per ogni criterio la Commissione attribuirà uno dei seguenti giudizi:

Giudizio/coefficiente

Eccellente 100%

Molto buono 75%

Adeguito 50%

Sufficiente 25%

Insufficiente 0%

Saranno ammesse alla graduatoria esclusivamente le proposte che conseguiranno almeno 60 punti su 100.

La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio.

In caso di parità sarà preferita la proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio nel criterio Qualità della proposta progettuale; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola proposta ritenuta idonea. Resta salva la facoltà di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta sia ritenuta adeguata o sopravvengano motivi di pubblico interesse.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto convenzionato si impegna a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità, regolarità, diligenza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nella Relazione illustrativa, tecnica e prestazionale (All. 1) e nello Schema di convenzione (All. 5).

Il soggetto convenzionato è altresì tenuto:

- a) al rispetto del Codice di comportamento del Comune;
- b) al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c) all'obbligo di riservatezza;
- d) alla comunicazione immediata di incidenti o eventi rilevanti;
- e) alla tempestiva sostituzione dei volontari non idonei.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità, sicurezza, tutela dei minori e collaborazione con il Comune e con le istituzioni scolastiche.

Il soggetto convenzionato garantisce l'impiego di volontari e degli eventuali operatori in possesso di adeguata preparazione e idoneità allo svolgimento delle attività.

È individuato un referente responsabile del servizio che mantiene i rapporti con il Comune e coordina le attività.

Il soggetto convenzionato assicura, salvo cause di forza maggiore, la continuità degli operatori assegnati ai singoli percorsi, limitando le sostituzioni ai casi strettamente necessari.

In caso di assenza di un volontario dovrà essere garantita la tempestiva sostituzione con personale avente requisiti equivalenti.

Il soggetto convenzionato assicura che i volontari siano adeguatamente formati in materia di:

- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- primo soccorso;
- tutela dei minori;
- gestione delle emergenze;
- corrette modalità di relazione con bambini e famiglie.

L'ETS garantisce la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e mantiene idonea polizza di responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della convenzione.

Il Comune potrà effettuare verifiche sul corretto svolgimento del servizio in qualsiasi momento.

Il soggetto convenzionato è tenuto a collaborare fornendo dati, informazioni e documentazione richiesta.

ART. 7 – INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area 1 del Comune di Subbiano o altro dipendente formalmente individuato.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed inviate tramite PEC all'indirizzo: c.subbiano@postacert.toscana.it

Il Comune potrà pubblicare sul proprio sito istituzionale le risposte ai quesiti di interesse generale.

Le comunicazioni della procedura saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente, salvo quelle individuali che saranno trasmesse tramite PEC.

L'accesso agli atti è disciplinato dalla Legge n. 241/1990, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla restante normativa vigente.

ART. 8 – STIPULA DELLA CONVENZIONE, AVVIO DELLE ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Conclusa la procedura comparativa, il Comune procederà alla stipula della convenzione con il soggetto individuato secondo lo schema allegato al presente Avviso.

La stipula è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Prima dell'avvio del servizio il soggetto convenzionato trasmette:

- nominativo del referente/coordinatore;
- elenco dei volontari e degli eventuali operatori;
- copia delle polizze assicurative;
- ogni altra documentazione richiesta;
- dichiarazione attestante che i volontari impiegati hanno ricevuto la formazione prevista dalla convenzione e sono in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività loro assegnate.

Ogni variazione riguardante il referente, i volontari, le coperture assicurative o altri elementi rilevanti dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

Le attività avranno inizio nella data comunicata dal Comune in relazione al calendario scolastico.

Il Comune potrà richiedere variazioni di percorsi, orari, numero degli utenti e organizzazione del servizio, purché compatibili con le risorse disponibili.

Il Comune può effettuare controlli sul corretto svolgimento del servizio e richiedere eventuali azioni correttive. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni sulla proposta progettuale presentata, purché non comportino modifiche sostanziali della stessa né alterino la par condicio tra i partecipanti.

ART. 9 – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito istituzionale del Comune;
- nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 117/2017.

Saranno pubblicati:

- nomina della Commissione;
- elenco degli ammessi ed esclusi;
- graduatoria finale;
- provvedimento di approvazione della procedura;
- provvedimento di individuazione del soggetto convenzionato.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e informatiche nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Titolare del trattamento è il Comune di Subbiano.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è il soggetto incaricato dal Comune, i cui recapiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Costituiscono cause di risoluzione:

- perdita dei requisiti RUNTS;
- grave inadempimento;
- reiterata inosservanza delle disposizioni comunali;
- perdita delle coperture assicurative;
- false dichiarazioni;
- mancata rendicontazione delle spese.

Prima della risoluzione, salvo i casi di particolare gravità o urgenza, il Comune diffida il soggetto convenzionato ad adempiere entro un termine congruo.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

È fatta salva la facoltà del Comune di procedere all'affidamento del servizio al concorrente utilmente collocato nella graduatoria, ove ancora valida.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO E TUTELA GIURISDIZIONALE

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto compatibile, della Legge n. 241/1990 e della restante normativa vigente.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare, revocare o annullare la procedura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La partecipazione comporta l'accettazione integrale del presente Avviso e dei relativi allegati.

Il Comune potrà procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola proposta ritenuta idonea.

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 13 – ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Relazione illustrativa, tecnica e prestazionale;
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 – Proposta progettuale;
- Allegato 4 – Criteri di valutazione della Commissione;
- Allegato 5 – Schema di convenzione.

Gli allegati devono essere compilati, sottoscritti e presentati secondo le modalità previste dal presente Avviso e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare gli allegati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Subbiano, 05 agosto 2026

F.to Responsabile
Dr.ssa Alessandra Conti